CORPORATE & TAX
STUDIO ASSOCIATO
GERMANI | D'UGO | CAGNONI

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA

- Novità IVA: circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E/2019 e 15/E/2019 e Decreto Crescita -

08 luglio 2019

Indice:

Premessa	**1**
Fatturazione elettronica	**1**
I nuovi chiarimenti sulla fatturazione	**2**
Corrispettivi telematici	**5**
Le principali novità IVA del D.L. n. 34/2019	**8**

Premessa

Attraverso le modifiche normative introdotte dal D.L. 23.10.2018 n. 119 e dalla Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019) sono state ulteriormente modificate le regole per la fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi. Tali novità sono state oggetto di specifici chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate nella **circolare 17.06.2019 n. 14/E** relativamente agli aspetti legati alla fatturazione elettronica, anche alla luce delle criticità rilevate nei primi mesi di applicazione, e nella **circolare 29.06.2019 n. 15/E** attraverso la quale sono state invece precisate le modalità di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per il primo semestre di vigenza dell'obbligo e le condizioni per la disapplicazione delle eventuali sanzioni.
Attraverso poi il **D.L. 30.04.2019 n. 34 (c.d. "Decreto Crescita")**, convertito nella **Legge 28.06.2019 n. 58** pubblicata sulla G.U. n. 151 del 29.6.2019, sono stati invece modificati i termini per l'assolvimento di alcuni obblighi in ambito IVA, introducendo ulteriori novità, anche su aspetti oggetto delle circolari 14/E e 15/E sopra citate.
Di seguito si riepiloga il quadro attuale delle disposizioni normative ai fini IVA oggetto dei recenti chiarimenti forniti dai documenti di prassi sopra citati. Nella tabella finale, invece, vengono sintetizzate le ulteriori novità in tema di IVA introdotte dal Decreto Crescita.

1. Fatturazione elettronica

1.1 Ambito soggettivo e oggettivo: eccezioni

La circolare dell'Agenzia delle Entrate 14/E/2019 ha fornito chiarimenti in relazione ad alcune eccezioni, di carattere oggettivo e soggettivo, all'obbligo di fatturazione elettronica.
In base al documento di prassi, è stato specificato che sono **oggettivamente** escluse dall'obbligo di fatturazione elettronica, a titolo esemplificativo:

- tutte le cessioni di beni ovvero prestazioni di servizi per le quali non vi è l'obbligo di emissione di una fattura (operazioni escluse dal campo di applicazione IVA ai sensi dell'articolo 2 comma 3 ed articolo 3 comma 4 del D.P.R. n. 633/1972), ovvero operazioni che possono essere documentate altrimenti (corrispettivi elettronici);
- le cessioni di libri, quotidiani, periodici di cui all'articolo 74 comma 1 lettera c) del D.P.R. n. 633/1972;

- le operazioni per cui l'onere di emissione della fattura ricade sul cessionario/committente quali ad esempio la cessione di prodotti agricoli di cui all'articolo 34 comma 6 del D.P.R. n. 633/1972;

Sono, invece, **soggettivamente** esclusi dall'obbligo di fatturazione elettronica:

- i soggetti identificati ai fini IVA in Italia (si tratta sia dei soggetti con identificazione diretta ai sensi dell'articolo 35-ter del D.P.R. n. 633/1972 sia dei soggetti che abbiano nominato un proprio rappresentante fiscale in Italia per le operazioni attive e passive);
- i soggetti che adottano il **regime di vantaggio** previsto dall'articolo 27 commi 1 e 2 del D.L. 6.07.2011 n. 98;
- i soggetti che adottano il **regime forfettario** previsto dall'articolo 1 commi da 54 a 89 della L. 23.12.2014 n. 190;
- i soggetti passivi **che hanno esercitato l'opzione prevista dagli articoli 1 e 2 della L. 16.12.1991 n. 398** che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi non superiori ad euro 65.000,00 (trattasi delle ASD e relative sezioni non aventi scopo di lucro e di tutti i soggetti che possono avvalersi della L. 398/91)

1.2 Prestazioni sanitarie

L'articolo 10-bis del D.L. n. 119/2018, così come modificato dall'articolo 1 comma 53 della L. 145/2018, prevede il divieto per l'anno 2019 di emissione delle fatture elettroniche da parte degli operatori sanitari in relazione alle prestazioni rese a persone fisiche i cui dati sono inviati al Sistema Tessera Sanitaria. Al riguardo, nella circolare 14/E l'Agenzia delle Entrate ha specificato che, ai sensi dell'articolo 9-bis del D.L. n. 135/2018, tale divieto è esteso per il 2019 anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria se le prestazioni sono effettuate nei confronti di persone fisiche. Tali soggetti, quindi, proseguiranno a certificare le prestazioni rese nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali mediante l'emissione di fatture in formato cartaceo. Ciò anche qualora le fatture contengano sia spese sanitarie sia spese non sanitarie.

Per le prestazioni sanitarie la Circolare 14/E chiarisce casi di divieto di emissione della fattura elettronica

2. I nuovi chiarimenti sulla fatturazione

2.1 Termine di emissione delle fatture

Per effetto delle novità introdotte all'articolo 21 comma 4 del D.P.R. n. 633/1972 ad opera dell'art. 12-ter, comma 1, D.L. 30.4.2019, n. 34, a decorrere **dal 1.07.2019** (tale decorrenza è stabilita dall'articolo 11 comma 1, lett. b), D.L. 23.10.2018 n. 119) la fattura "immediata" può essere emessa entro **12 giorni** (in precedenza il termine era fissato in 10 giorni) dal momento di effettuazione dell'operazione determinato ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 633/1972. Inoltre è stata introdotta la previsione, contenuta nella nuova lettera g-bis dell'articolo 21 comma 2 del medesimo D.P.R. n. 633/1972 (introdotto dall'art. 11, comma 1, lett. a), D.L. 23.10.2018 n. 119) in base alla quale la fattura deve contenere anche "*la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura*".

Alla luce di quanto sopra, la circolare 14/E/2019, fornendo una disamina dei nuovi termini di emissione delle fatture precisa che, poiché il SDI attesta inequivocabilmente il momento di trasmissione di una fattura elettronica (che equivale al momento di emissione della medesima) è possibile intendere che **la data indicata in fattura attesti la data di effettuazione dell'operazione.**

A decorrere dall'1.07.2019, è previsto quale termine di emissione delle fatture un tempo di 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione

Esempio:
A fronte di una cessione di beni effettuata in data 28.09.2019 la fattura elettronica immediata può essere:
- generata e trasmessa al SDI nello stesso giorno (28.09.2019) in modo che la data dell'operazione e la data di emissione coincidano valorizzando il campo data della fattura con l'indicazione del 28.09.2019;
- generata il giorno di effettuazione dell'operazione (28.09.2019) e trasmessa al SDI entro 12 giorni successivi, ad esempio al massimo entro il 10.10.2019, valorizzando il campo data della fattura con l'indicazione del 28.09.2019. In tale ipotesi risulterà correttamente indicata sia la data di effettuazione dell'operazione (28.09.2019) sia la data di emissione, che avviene nel rispetto del termine dei 12 giorni successivi.

In entrambi i casi, per i contribuenti mensili, l'operazione concorrerà alla liquidazione IVA riferita al mese di settembre (mese di effettuazione dell'operazione) da eseguire entro il 16.10.2019.

N.B. Le fatture cartacee ovvero quelle elettroniche che non sono inviate tramite SDI devono contenere la specifica sia della data di effettuazione dell'operazione sia della data di emissione.

2.2 Fatturazione differita

In relazione alla fatturazione differita va segnalato che non sono state apportate modifiche relativamente ai termini di emissione.
Tuttavia si evidenzia che la fattura differita costituisce un documento riepilogativo di più cessioni (ovvero prestazioni di servizi opportunamente documentate) risultanti da un documento di trasporto ed effettuate nello stesso mese solare nei confronti dello stesso soggetto. Tenuto conto di ciò, nella circolare 14/E viene suggerito di indicare quale riferimento certo di effettuazione dell'operazione una sola data ovvero **la data dell'ultima operazione attestata nell'ultimo documento di trasporto emesso**.

Esempio:
A fronte di tre cessioni di beni nei confronti dello stesso soggetto in data 2.09.2019, 10.09.2019, e **28.09.2019** con consegne accompagnate da altrettanti documenti di trasporto, il cedente può generare e inviare la fattura elettronica differita entro il giorno 15 del mese successivo (ottobre 2019) valorizzando il campo data della fattura con l'indicazione del **28.09.2019**.
Il corretto rispetto dei termini di emissione della fattura elettronica differita (al massimo entro il giorno 15 del mese successivo) verrà attestato dal SDI all'atto della ricezione della stessa.

2.3 Annotazione delle fatture

L'articolo12 del D.L. n. 119/2018 ha apportato modifiche anche ai **termini di registrazione delle fatture**.
In particolare, l'articolo 23 del D.P.R. n. 633/1972 prevede che a far data dal 24.10.2018 le fatture emesse debbano essere registrate, "*nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni*".
Al riguardo, secondo l'Agenzia, è importante che sia facilmente desumibile il mese di effettuazione dell'operazione visto che solo tenendo conto di tale data potrà essere correttamente effettuata la liquidazione periodica IVA.
Inoltre viene segnalato che, per la registrazione delle fatture, dovrà essere preso quale riferimento la data riportata nel campo "data fattura" che indica il momento di effettuazione dell'operazione.
Potrebbe tuttavia accadere che nell'arco temporale intercorrente tra la data di effettuazione dell'operazione (supponiamo il 28.09.2019) e la data della trasmissione della fattura al SDI (supponiamo l'8.10.2019) vengano poste in essere altre operazioni certificate da una fattura immediata (supponiamo in data 1.10.2019). Ciò comporterebbe che quest'ultima fattura, poiché già trasmessa al SDI, dovrebbe essere annotata sui registri prima della fattura differita emessa in data 8.10.2019.

Per l'annotazione delle fatture bisogna far riferimento al momento di effettuazione dell'operazione

Esempio:
Riprendendo gli esempi precedenti, una fattura emessa l'8.10.2019 in relazione ad un'operazione posta in essere nel mese di settembre, potrà essere annotata entro il 15.10.2019 ma con riferimento al mese precedente e facendo concorrere la relativa imposta nella liquidazione IVA da effettuarsi entro il 16.10.2019.

La circolare 14/E/2019 precisa inoltre che l'articolo 13 del D.L. n. 119/2018, modificando il dettato normativo dell'articolo 25 del D.P.R. n. 633/72 in tema di registrazione degli acquisti, ha soppresso l'obbligo di numerare in ordine progressivo **le fatture e le bollette doganali** relative ai beni e servizi acquistati senza tuttavia far venir meno l'obbligo di annotare con numerazione progressiva in un apposito registro le fatture relative a tali acquisti.

2.4 Esercizio del diritto alla detrazione

Il diritto alla detrazione dell'IVA può essere esercitato entro il 16 del mese successivo a quello dell'operazione

Il diritto alla detrazione sorge al verificarsi di due presupposti:
1. la ricezione della fattura del cedente/prestatore;
2. la relativa annotazione nel registro delle fatture ricevute.

Al riguardo l'Agenzia ribadisce che, in base all'attuale versione dell'articolo 1 comma 1 del D.P.R. n. 100/1998, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione può essere esercitato **entro il giorno 16 del medesimo mese**, eccezion fatta per i documenti di acquisto relativi alle operazioni effettuate nell'anno precedente.

Esempio:
Una fattura datata 8.10.2019 in relazione ad un'operazione d'acquisto posta in essere nel mese di settembre 2019, ricevuta il 10.10.2019 ed annotata entro il 15.10.2019 fa sorgere il diritto alla detrazione con riferimento al mese di **settembre 2019**. L'IVA a credito concorrerà pertanto alla liquidazione relativa al mese di settembre 2019 da effettuarsi, in caso di contribuenti mensili, il 16/10/2019.
Qualora l'operazione fosse intervenuta a cavallo d'anno la relativa detrazione avrebbe effetto invece solo nel mese di effettiva ricezione ed annotazione.

2.5 Sanzioni

La circolare 14/E/2019 fornisce ulteriori chiarimenti in merito al quadro sanzionatorio delle fatture elettroniche introdotto dall'art. 10 del D.L. n. 119/2018.
In sintesi, secondo l'Agenzia delle Entrate,

- **non si applicano le sanzioni** per le fatture emesse **da tutti i contribuenti** fino al **30/06/2019** qualora la fattura sia emessa/trasmessa al SDI entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA;
- **si applicano le sanzioni con riduzione al 20%** per le fatture emesse:
  - **dai contribuenti trimestrali** fino **al 30/06/2019**
  - **dai contribuenti mensili fino al 30/09/2019**

  nel caso in cui la fattura sia emessa/trasmessa al SDI entro il termine di liquidazione IVA del periodo successivo.

Esempio:
Un soggetto passivo mensile che, in relazione ad un'operazione effettuata in data 28.09.2019, emette una fattura elettronica entro il 16.11.2019 (termine per la liquidazione successiva a quella di riferimento) può beneficiare della riduzione al 20% delle sanzioni.

3. Corrispettivi telematici

3.1 Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

L'articolo 2 del D.L. 5.08.2015 n. 127, così come modificato dal D.L. n. 119/2018, ha istituito l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri (c.d. scontrino elettronico) per i soggetti che effettuano attività di commercio al minuto e attività assimilate (articolo 22 del D.P.R. n. 633/1972) a decorrere:

- dal 1.07.2019 per i soggetti che nel 2018 hanno realizzato un volume d'affari superiore ad euro 400.000,00;
- dal 1.01.2020, in via generalizzata per tutti i soggetti.

Dal 1° Luglio 2019 è in vigore l'obbligo di trasmissione degli scontrini elettronici all'Agenzia delle Entrate

Pertanto, tutte le operazioni per cui non sia obbligatoria l'emissione della fattura (a meno che non venga richiesta dal cliente) devono essere certificate tramite scontrini elettronici da memorizzare e trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate.
Sono soggetti all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi anche i soggetti passivi IVA non stabiliti nel territorio dello Stato e identificati in Italia ai fini IVA ai sensi dell'articolo 35-ter del D.P.R. n. 633/1972 ovvero per il tramite di un rappresentante fiscale ai sensi dell'articolo 17 comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 (Circolare Assonime 24.06.2019 n. 14).
In merito agli esoneri, invece, segnaliamo che con il Decreto 10 maggio 2019 (emesso in attuazione dell'articolo 2 comma 1 ultimo periodo del D.Lgs. n. 127/2015) viene stabilito l'esonero dalla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi sia per le operazioni in precedenza escluse dall'obbligo di certificazione fiscale, sia per ulteriori tipologie di operazioni.
La tabella che segue riepiloga le esclusioni e gli obblighi contenuti nel citato D.M. 10.05.2019.

<table>
<tr><th>DM 10.05.2019</th><th>Esclusione dall'obbligo</th><th>Termini di applicazione dell'esonero</th><th>Altri obblighi connessi</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Art. 1 lett. a)</td><td>Operazioni di cui all'articolo 2 del D.P.R. 696/96 (cessioni di tabacchi, giornali periodici, vendite per corrispondenza, somministrazioni presso mense aziendali, ecc.)</td><td rowspan="4">Fino a data da definire con successivo decreto</td><td rowspan="4">Obbligo di annotazione sul registro dei corrispettivi</td></tr>
<tr><td>Operazioni di cui al D.M. 13.02.2015 (servizi connessi alla duplicazione della patente)</td></tr>
<tr><td>Operazioni di cui al D.M. 27.10.2015 (servizi elettronici, di telecomunicazione, di teleradiodiffusione resi a privati)</td></tr>
<tr><td>Art. 1 lett. b)</td><td>Prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, certificate mediante biglietto di trasporto</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Art. 1 lett. c)</td><td>Operazioni collegate e connesse a quelle di cui alle lett. a) e b)</td><td rowspan="3">Fino al 31.12.2019</td><td rowspan="4">• Obbligo di annotazione sul registro dei corrispettivi
• Obbligo di certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale</td></tr>
<tr><td>Operazioni di cui all'articolo 22 del D.P.R. n. 633/72 "effettuate in via marginale" rispetto a quelle di cui alle lett. a) e b)</td></tr>
<tr><td>Operazioni di cui all'articolo 22 del D.P.R. n.633/72 "effettuate in via marginale" rispetto a quelle soggette a fatturazione</td></tr>
<tr><td>Art. 1 lett. d)</td><td>Operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale</td><td>Fino a data da definire con successivo decreto</td></tr>
<tr><td>Art. 2 co. 2</td><td>Operazioni di cui all'articolo 22 del D.P.R. n. 633/72, diverse dalle cessioni di benzina e gasolio, "effettuate in via marginale" dagli esercenti impianti di distribuzione carburante</td><td>Fino al 31.12.2019</td></tr>
</table>

Ai sensi dell'articolo 2 comma 3 del D.Lgs. n. 127/2015, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi devono essere effettuate **mediante strumenti che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati**.

Nel rispetto di tali prescrizioni, l'Agenzia delle Entrate, con Provvedimento 182017/2016, ha stabilito che i nuovi adempimenti possono essere effettuati mediante:

- i registratori telematici (RT) definiti dal medesimo Provvedimento;
- i registratori di cassa opportunamente adattati alle nuove funzioni telematiche;
- una procedura web messa a disposizione gratuitamente in apposita area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, e che sarà utilizzabile anche da dispositivi mobili (es. tablet o pos evoluti).

Ai fini della trasmissione telematica dei dati, i registratori telematici (o i registratori di cassa adattati) devono essere sottoposti alle seguenti operazioni preliminari:

- censimento, per consentire all'Agenzia di identificare univocamente l'apparecchio;
- attivazione, per consentire all'Agenzia di associare l'apparecchio a un esercente specifico;
- messa in servizio, per abilitare il registratore alla trasmissione dei dati.

L'installazione e l'attivazione dei registratori è condotta da laboratori e tecnici abilitati dell'Agenzia delle Entrate, il cui elenco è pubblicato sul sito dell'Agenzia medesima.

Tax credit in caso di acquisto o adattamento registratori di cassa

In virtù degli obblighi di adattamento delle apparecchiature informatiche, l'articolo 2 comma 6-quinquies D.Lgs. n. 127/2015 prevede la concessione per il 2019 e il 2020, di un **tax credit** pari al **50% della spesa sostenuta** per l'acquisto e l'adattamento di tali strumenti fino ad un massimo, per ciascuno strumento, di euro **250,00** (in caso di acquisto) ovvero di euro **50,00** (in caso di adattamento).

Tale credito **deve essere indicato nel modello redditi dell'anno d'imposta in cui è sostenuta la spesa** (ovvero nei modelli successivi fino quando non ne sia terminato l'utilizzo), ed è utilizzabile **esclusivamente** in compensazione tramite modello F24 a partire dalla prima liquidazione IVA successiva al mese in cui è stata registrata la relativa fattura (per acquisto o adattamento) pagata con strumenti tracciabili. A tal fine è stato istituito l'apposito codice tributo "**6899**".

Per quanto attiene ai **termini per la trasmissione dei dati dei corrispettivi,** in base ai chiarimenti forniti dalla circolare 15/E/2019, va segnalato che, per effetto delle modifiche apportate al comma 6-ter dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 127/2015 ad opera dell'articolo 12-quinquies del D.L. n. 34/2019, i dati dei corrispettivi possono essere trasmessi all'Agenzia delle Entrate **entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione** ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 633/1972. Restano, invece, fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi nonché i termini di liquidazione dell'IVA connessa.

Per il primo semestre di introduzione dell'obbligo dei corrispettivi telematici non vengono irrogate sanzioni se i dati sono trasmessi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione

In via generale i dati dei corrispettivi devono essere trasmessi quotidianamente ad ogni chiusura giornaliera nella fascia oraria compresa tra le 00:00 e le 22:00 ovvero, in caso di esito negativo dell'invio, al massimo entro i 5 giorni successivi.

Inoltre, sempre in base alle previsioni contenute nell'articolo 2 comma 6-ter del D.Lgs. n. 127/2015, per il **primo semestre** di vigenza dell'obbligo di trasmissione telematica (decorrente dal 1.07.2019 per i soggetti con volume d'affari 2018 superiore ad euro 400.000,00 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti) **non si applicano sanzioni** se i dati telematici relativi ai corrispettivi giornalieri vengono trasmessi **entro il mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione (restando sempre fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi nonché i termini di liquidazione dell'IVA connessa).

Come chiarito dalla circolare 15/E/2019, la **non applicazione** delle sanzioni in caso di invio entro tale ultimo maggior termine opera sia a favore dei soggetti che non siano ancora in possesso di un registratore telematico, e fino al momento di attivazione del medesimo, sia a favore dei soggetti che hanno provveduto per tempo alla messa in servizio del registratore telematico ma che effettuano la trasmissione entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Esempio:
Non sono soggette a sanzioni le operazioni effettuate da un commerciante al minuto (con obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi a partire dal 1.07.2019 e liquidazione IVA mensile) in data 28.09.2019 qualora provveda a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi correttamente registrati a tale data (28.09.2019) entro il 31.10.2019 e provveda a liquidare correttamente l'IVA relativa a tali operazioni entro il 16.10.2019.

Al fine di consentire ai soggetti che non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico di assolvere all'obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il più ampio termine del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, con il provvedimento **n. 236086 del 4.07.2019** sono state definite le specifiche tecniche per la trasmissione dei corrispettivi in modalità alternativa. In particolare, è stato previsto che i soggetti che non si siano ancora dotati dei registratori telematici potranno inviare i dati richiesti ricorrendo a tre servizi alternativi (un servizio accessibile sul portale Fatture e Corrispettivi con upload del file contenente i corrispettivi complessivi giornalieri, un servizio web con possibilità di compilazione dei dati dei corrispettivi e un servizio di invio tramite protocollo HTTPS o SFTP) che verranno messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate entro il **29.07.2019**.

4. Le principali novità IVA del D.L. 34/2019

Di seguito riportiamo, in estrema sintesi, le principali novità in tema di IVA introdotte dal D.L. n. 34/2019.

Argomento	Le altre novità introdotte dal D.L. n. 34/2019
FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO SAN MARINO (ART. 12)	Viene introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni intercorrenti **tra l'Italia e la Repubblica di San Marino**. L'efficacia di tale novità normativa è tuttavia demandata ad un decreto ministeriale di prossima pubblicazione. Analogamente, le regole tecniche da seguire per adempiere ai nuovi obblighi saranno definite da futuro un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Le nuove modalità di fatturazione, in via elettronica, riguarderanno **i soli scambi di beni**, mentre per le prestazioni di servizi dovrebbero essere mantenute le regole ordinarie ai fini IVA. Resteranno esonerati dai nuovi obblighi tutti i soggetti per i quali trova già applicazione l'esonero generalizzato di fatturazione elettronica quali: • soggetti in regime forfettario (articolo 1 commi da 54 a 89 della L. 190/2014); • soggetti in regime di vantaggio (articolo 27 comma 1 e 2 del D.L. 98/2011); • ASD ed enti assimilati che abbiano esercitato l'opzione prevista dalla L. n. 398/1991 (conseguimento di ricavi dall'esercizio di attività commerciali per un importo non superiore ad euro 65.000,00); • soggetti che per il 2019 sono tenuti all'invio dati al Sistema Tessera Sanitaria.
TERMINE DI EMISSIONE DELLE FATTURE (ART. 12-TER)	Viene introdotto un nuovo termine di emissione delle fatture ovvero 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione determinato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 633/72.
COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA (ART. 12-QUATER)	Viene introdotta la possibilità di trasmettere la comunicazione dati IVA relativa **al quarto trimestre** tramite la dichiarazione annuale IVA. In questa ipotesi, tuttavia, la dichiarazione IVA dovrà essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Salvo diverse indicazioni di prassi, è possibile ritenere che tale disposizione sia applicabile già a partire dalla comunicazione dati IVA relativa al quarto trimestre 2019.
CESSIONE CREDITI IVA TRIMESTRALI (ART. 12-SEXIES)	Viene introdotta la possibilità per i soggetti passivi IVA di cedere i crediti IVA maturati trimestralmente, a partire dai crediti di cui si chiede rimborso **dal 1.01.2020**, fermo restando il rispetto dei requisiti per la richiesta di rimborso infrannuale prevista dall'articolo 38-bis del D.P.R. n. 633/1972.

DICHIARAZIONI D'INTENTO (ART. 12-SEPTIES)	Vengono introdotte una serie di semplificazioni in merito alle dichiarazioni d'intento applicabili a decorrere dal **1.01.2020** con modalità attuative che saranno definite da un apposito provvedimento. Sulla base del testo normativo è previsto che: • il cedente o prestatore deve indicare nelle fatture emesse gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento; • il fornitore di un esportatore abituale non dovrà più riepilogare i dati delle lettere d'intento ricevute nel Quadro VI della dichiarazione IVA; • è possibile utilizzare la medesima dichiarazione d'intento per diverse operazioni doganali a conferma di quanto già chiarito nella Risoluzione 13.04.2015 n. 38 dell'Agenzia delle Entrate. È inoltre previsto un inasprimento del regime sanzionatorio. Infatti, in caso di omesso riscontro per via telematica dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento verrà irrogata la sanzione amministrativa proporzionale (dal 100% al 200% dell'imposta) in luogo di quella fissa (da euro 250,00 ad euro 2.000,00) al cedente/prestatore che effettua operazioni non imponibili ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera c) del D.P.R. n. 633/1972.